

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3898

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OLIVERIO

Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, concernenti il divieto di vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari

*Presentata il 13 giugno 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La preoccupante evoluzione del mercato dei prodotti agricoli evidenzia la necessità di porre rimedio a comportamenti, espressione dei poteri forti dell'industria agroalimentare, che abusano dell'evidente posizione di vantaggio economico-finanziario per imporre condizioni di acquisto o praticare condizioni di rivendita che mettono a rischio la competitività della produzione agricola nazionale.

Per ogni euro speso dai consumatori per l'acquisto di alimenti oltre la metà (il 60 per cento) va alla distribuzione commerciale, il 23 per cento all'industria di trasformazione e solo il 17 per cento è diretto a remunerare il produttore. In concreto il prezzo di un prodotto agricolo aumenta più di cinque volte dal campo alla tavola a causa delle distorsioni e delle speculazioni lungo la filiera di cui la distribuzione commerciale è certamente in parte responsa-

bile nei confronti dei produttori agricoli e dei consumatori.

Poche imprese sono in grado di sfruttare il loro potere, soprattutto nei confronti degli imprenditori agricoltori, attraverso compensi inadeguati, termini di pagamento eccessivamente lunghi, vendite sottocosto, contributi ingiustificati alle spese pubblicitarie e insistenza sulla fornitura esclusiva. Una situazione che non consente in molti casi agli agricoltori di coprire i costi di produzione.

Le inefficienze del mercato si manifestano anche nella perdita di valore lungo la filiera di prodotti simbolo del *Made in Italy* per cui, secondo indagini dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, molto spesso i prezzi al consumo nella grande distribuzione organizzata (GDO) sono superiori a quelli praticati altrove e, in particolare, negli esercizi commerciali di minori dimensioni e nei mercati rionali.

Una delle pratiche commerciali che incidono negativamente sulla concorrenza è costituita dalla vendita sottocosto, utilizzata soprattutto dalla GDO, che ha un effetto particolarmente negativo sulle imprese a monte, quindi sul mercato dell'approvvigionamento, come rilevato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel provvedimento di avvio dell'indagine sulle centrali d'acquisto della GDO, indagine che ha condotto allo scioglimento di tali strutture. (Centrale d'acquisto per la grande distribuzione organizzata – Provvedimento n. 24649 del 2013).

Il canale distributivo della GDO si configura, in ogni caso, come un canale spesso insostituibile per la maggior parte dei fornitori, in quanto assorbe una percentuale mediamente intorno al 70 per cento delle vendite complessive di ciascuno dei prodotti che costituiscono il paniere di referenze della moderna distribuzione alimentare.

La pratica del sottocosto si riflette negativamente sui fornitori sotto un duplice aspetto: da un lato il prodotto posto in vendita tende ad essere deprezzato nella percezione del valore da parte degli acquirenti, dall'altro la scelta unilaterale del rivenditore di venderlo sottocosto inevitabilmente si traduce, nel medio periodo, nel tentativo di rientrare dei costi, imponendo al fornitore, per gli acquisti successivi, prezzi più bassi.

La pratica ha effetti negativi anche nella sfera dei concorrenti diretti di chi la effettua, poiché tende a concentrare abusivamente l'offerta, rendendo difficile rimanere sul mercato o accedervi se non si è dotati della stessa capacità finanziaria. La disponibilità economica diventa quindi l'unico elemento sul quale il sottocosto induce a far ruotare la dinamica concorrenziale, che dovrebbe invece poter valorizzare anche altri fattori attrattivi di un'impresa.

La vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari risulta proibita dalla normativa di importanti *partner* europei, quali la Francia e il Belgio, caratterizzati, come l'Italia, da una grande e variegata offerta di prodotti agricoli e alimentari e da un'importante quota di *export* legata a tale com-

parto, o come il Lussemburgo, dove massima è l'attenzione alle regole del commercio.

La norma francese, articolo L420-5 del Codice del commercio, testualmente recita: « Sono vietate le offerte di prezzo o le pratiche di prezzo di vendita ai consumatori abusivamente basse rispetto ai costi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione, dal momento che queste offerte o pratiche hanno per oggetto o possono avere per effetto di eliminare dal mercato o di impedire di accedere al mercato ad un'impresa o ad uno dei suoi prodotti ». L'articolo L442-2, inoltre, prevede pesanti sanzioni: « Il fatto, per qualunque commerciante, di rivendere o di annunciare la rivendita di un prodotto alle stesse condizioni ad un prezzo inferiore al suo prezzo effettivo di acquisto è punito con 75.000 euro di ammenda. Questa ammenda può essere portata alla metà delle spese di pubblicità nel caso in cui sia stato fatto un annuncio pubblicitario, qualunque ne sia stato il supporto, di un prezzo inferiore al prezzo di acquisto effettivo. (*omissis*)

Il prezzo di acquisto effettivo è il prezzo unitario netto che appare sulla fattura di acquisto, diminuito dell'importo dell'insieme degli altri vantaggi finanziari consentiti al venditore espresso in percentuale del prezzo unitario netto del prodotto ed aumentato delle tasse sul fatturato, delle tasse specifiche inerenti la rivendita e del prezzo del trasporto ».

Il Codice del diritto economico belga dedica il capitolo IV del libro VI alla vendita sottocosto, in particolare l'articolo VI.116. paragrafo 1-*ter* recita: « Per assicurare pratiche oneste del mercato tra le imprese, è vietato ad ogni impresa offrire in vendita o vendere dei beni sottocosto. È considerata vendita sottocosto, ogni vendita ad un prezzo che non è almeno uguale al prezzo al quale l'impresa ha acquistato il bene o che l'impresa dovrebbe pagare al momento dell'approvvigionamento, dedotte le eventuali riduzioni accordate ed accettate definitivamente, così come le riduzioni sui volumi non acquisiti definitivamente calcolate sulla base dell'80 per cento della

riduzione sui volumi che l'impresa ha acquisito l'anno precedente per lo stesso bene ».

La comparazione di tali normative rende evidente non solo la consapevolezza con cui il fenomeno è considerato, al punto che in Francia è penalmente rilevante e punito con un'ammenda di 75.000 euro, ma induce altresì a riflettere sulla circostanza per cui i prodotti agricoli italiani non possono essere venduti sottocosto in Francia, mentre possono subire un forte deprezzamento in Liguria o in Piemonte.

Nel nostro Paese, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001, la vendita sottocosto è vietata solo quando è effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli del gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 50 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.

Al contrario, risulta espressamente consentita dall'articolo 2 del citato regolamento proprio per i prodotti alimentari freschi e deperibili, a prescindere dal fatto che la vendita sia effettuata in prossimità della data di scadenza.

Per consentire una più equa redistribuzione del valore lungo le filiere alimentari

e la realizzazione di un mercato concorrenziale trasparente, la presente proposta di legge prevede che la vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari debba essere comunque vietata. Pertanto sono apportate modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114:

1) in primo luogo viene sostituito il comma 8 dell'articolo 15 introducendo il divieto di vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari;

2) inoltre si modifica il comma 3 dell'articolo 22, aggiornando le sanzioni amministrative ivi previste;

3) si stabilisce che gli imprenditori commerciali che violano il divieto di vendita sottocosto di prodotti agricoli e alimentari siano puniti con una specifica sanzione amministrativa e che in caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco del comune dove è ubicato l'esercizio commerciale possa disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a venti giorni;

4) si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblici nel proprio sito *internet* istituzionale, con cadenza almeno mensile, un elenco delle imprese alle quali è stata comminata una sanzione amministrativa per la violazione del divieto di vendita sottocosto.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. È vietato effettuare la vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari. La vendita sottocosto di prodotti diversi da quelli di cui al primo periodo è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni dell'articolo 22, commi 2, 3 e 3-bis, del presente decreto »;

b) all'articolo 22, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo, chiunque viola le disposizioni degli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 3.099.

3-bis. Gli imprenditori commerciali che violano il divieto di cui all'articolo 15, comma 8, primo periodo, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. In caso di particolare gravità o di recidiva, il sindaco del comune dove è ubicato l'esercizio commerciale può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la violazione di cui al presente comma per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. All'accertamento delle violazioni di cui al presente comma provvede l'amministrazione comunale nel cui territorio tali violazioni hanno avuto luogo. Alla mede-

sima amministrazione sono versati i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate.

3-ter. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale, con cadenza almeno mensile, un elenco delle imprese alle quali è stata comminata una sanzione amministrativa ai sensi del comma 3-bis ».

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, è abrogata.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*17PDL0059250\*